

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**- ROMA -**

**TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DEL RICORSO**

**STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Nell'interesse di

**INTERMED SRL**, piva 00623200888, con sede in Ragusa in via Risorgimento n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore Marianna Recca, nata a Catania il 19-1-1957, c.f. RCCMNN57A59C351R, rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto di costituzione, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del c.p.c., dall'Avv. Salvatore Molè (C.F. MLOSVT85L10H163H), con studio in 97100 Ragusa in Piazza del Popolo n.1, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a. alla PEC [salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it](mailto:salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it) indicando altresì il telefax 095/7169876, quali recapiti per ricevere le informazioni relative al presente ricorso

**CONTRO**

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione

**E NEI CONFRONTI DI**

**Teleradio Futura Nissa S.R.L.**, con sede in Caltanissetta, p.iva 01609490857, p.e.c. [tfn@arubapec.it](mailto:tfn@arubapec.it)

**PER L'ANNULLAMENTO,**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE**

- della Determina Dirigenziale del 10-3-2022 con cui la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle numerazioni automatiche dei canali (LCN) per l'Area Tecnica n. 17 – Sicilia, contenente l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva;
- della relativa graduatoria definitiva allegata alla predetta determina, nella parte in cui la Intermed srl è stata inserita, con "0" (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del canale n.178, omettendo ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti;

- nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento

**PREMESSO**

- La Intermed srl, con atto notificato in data 8-7-2022, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso (i) la Determina Dirigenziale del 10-3-2022 con cui la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle numerazioni automatiche dei canali (LCN) per l'Area Tecnica n. 17 – Sicilia, contenente l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva, (ii) della relativa graduatoria definitiva allegata alla predetta determina, (iii) nonchè di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con atto di opposizione notificato in data 8-8-2022, ha chiesto che il ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale.

Con il presente atto, la Intermed srl, originaria ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso e nella spiegata domanda cautelare, si costituisce innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto ed in diritto del ricorso straordinario, che di seguito si trascrive:

**<< AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
**Ricorso straordinario**

Nell'interesse di

Intermed srl, piva 00623200888, con sede in Ragusa in via Risorgimento n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore Marianna Recca, nata a Catania il 19-1-1957, c.f. RCCMNN57A59C351R, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Molè (C.F. MLOSVT85L10H163H), con studio in 97100 Ragusa in Piazza del Popolo n.1, con domicilio digitale ex art. 25, commi 1-bis e 1-ter, c.p.a. alla PEC [salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it](mailto:salvatore.mole@avvragusa.legalmail.it) indicando altresì il telefax 095/7169876, quali recapiti per ricevere le informazioni relative al presente ricorso

**CONTRO**

Il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di radiodiffusione

**E NEI CONFRONTI DI**

Teleradio Futura Nissa S.R.L., con sede in Caltanissetta, p.iva 01609490857, p.e.c. tfn@arubapec.it

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DI OGNI IDONEA MISURA CAUTELARE

- della Determina Dirigenziale del 10-3-2022 con cui la Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la graduatoria definitiva delle numerazioni automatiche dei canali (LCN) per l'Area Tecnica n. 17 – Sicilia, contenente l'elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva;
- della relativa graduatoria definitiva allegata alla predetta determina, nella parte in cui la Intermed srl è stata inserita, con “0” (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del canale n.178, omettendo ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti;
- nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali anche non espressamente richiamati nel predetto provvedimento

IN FATTO

La Intermed srl è risultata tra gli idonei all'esito della procedura per l'assegnazione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale, segnatamente per l'Area Tecnica-17 Sicilia, cui è seguita la sottoscrizione degli accordi commerciali fra gli operatori di rete ed i fornitori di servizi di media audiovisivi per l'assegnazione della capacità trasmissiva disponibile sulle reti di primo e di secondo livello nell'Area Tecnica interessata (17-Sicilia).

Successivamente, la Intermed srl ha partecipato al “*bando per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale dell'area tecnica n. 17 – Sicilia*”. Detta procedura è stata bandita in attuazione dell'art.13 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”, per l'attribuzione della numerazione automatica dei canali (di seguito LCN) della televisione digitale terrestre in relazione all'area tecnica n. 17 – Sicilia.

La modalità di presentazione delle domande veniva prescritta tramite procedura informatizzata, prevedendo, in via preferenziale, l'utilizzo della piattaforma [bandifsma.mise.gov.it/lcn](http://bandifsma.mise.gov.it/lcn), individuando quale unica circostanza escludente la presentazione fuori termine della domanda.

Indi, possedendone i requisiti, la Intermed srl ha formalizzato, nei termini, la propria istanza di partecipazione alla procedura – afferente esclusivamente l'ambito di trasmissione dei servizi media ed audiovisivi - inviandola a mezzo p.e.c. in uno alla documentazione comprovante i requisiti posseduti.

La domanda della Intermed srl, veniva dunque regolarmente acquisita e registrata al protocollo n. 8639 del 7-2-2022 ancorché non presentata tramite la piattaforma Mise. La domanda conteneva tutte le informazioni richieste nell'ambito della procedura, corredata dalla documentazione e dagli allegati richiesti dall'art. 3 del bando.

Nella domanda veniva espressamente dichiarata:

- l'intenzione di richiedere una numerazione riservata ai media radiotelevisivi locali per il marchio Teleiblea;
- l'ambito di programmazione relativo alla radiotelevisione locale di cui all'art. 1, lett. q), dell'allegato A alla delibera AGCOM 116/21/CONS, come da palinsesto allegato.

L'istanza della Intermed srl riportava dettagliatamente i requisiti previsti dall'art. 6 del bando con l'auto-assegnazione del punteggio secondo i criteri previsti dall'allegato A, indi chiedendo l'assegnazione alternativa dei canali 66-77-88 fra le numerazioni LCN disponibili riservate alle emittenti locali.

Or, sebbene la domanda di partecipazione alla procedura concerneva esplicitamente l'ambito di trasmissione dei servizi media ed audiotelevisivi – per come chiaramente ritraibile dal contenuto della domanda stessa - per mera distrazione, veniva compilato ed inoltrato, in uno alla domanda, anche l'allegato B relativo alla “*Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiotelevisione*” (ossia canali riservati alle emittenti radiofoniche in simulcast).

Trattavasi, con tutta evidenza, di mero errore di allegazione, emendabile e privo di comminatorie previste dal bando, che giammai poteva creare confusione o incertezze sulle finalità ed interessi dell'istante, legati esclusivamente al comparto televisivo e non radiofonico *in simulcast*, essendo la Intermed srl (*alias* Teleiblea) una solidissima realtà locale, emittente sin dal 1975 senza soluzione di continuità, ben conosciuta dagli Uffici ministeriali.

Nessuna ambiguità, dunque, sul contenuto e finalità della domanda di partecipazione, concernente esclusivamente l'ambito di trasmissione dei servizi media ed audiotelevisivi.

Ebbene, all'esito della graduatoria, la Intermed srl veniva inopinatamente inserita, con “0” (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del n. 178, omettendo incomprensibilmente ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti.

Non si comprende se ciò è accaduto (i) per mera conseguenza dell'errore di invio dell'allegato B relativo alla “Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiotelevisione” ovvero (ii) per aver inoltrato la domanda di partecipazione a mezzo p.e.c. anziché sulla piattaforma Mise.

Con distinti e ripetuti atto di significazione (dei dì 9-3-2022, 27-3-2022, 10-4-2022 e 27-4-2022) la ricorrente ha manifestato l'errore di attribuzione, non ricevendo ad oggi alcun riscontro, rendendosi necessaria l'impugnazione a mani.

L'assegnazione, in coda, dell'ultima numerazione utile appare estremamente ingiusta, ancor più considerato che sono state illegittimamente omesse le garanzie di soccorso

istruttorio previsto dall'art. 4 del bando, indi se ne contesta la legittimità per i seguenti motivi.

## IN DIRITTO

### I.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, CO. 9, DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER ECLATANTE VIZIO DEL PROCEDIMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. MANCATA ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, CO.8, DEL BANDO.**

Come esposto in fatto, all'esito della graduatoria, la Intermed srl veniva inopinatamente inserita, con "0" (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del n. 178, omettendo incomprensibilmente ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti.

Non si comprende se ciò è accaduto (i) per mera conseguenza dell'errore di invio dell'allegato B relativo alla "Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiotelevisione" ovvero (ii) per aver inoltrato la domanda di partecipazione a mezzo p.e.c. anziché sulla piattaforma Mise.

In ogni caso, l'assegnazione, in coda, dell'ultima numerazione utile appare illegittima laddove sono state omesse le garanzie di soccorso istruttorio previsto dall'art. 4 del bando.

Invero, per i casi di incompletezza ovvero di errore scusabile, il bando prevedeva, all'art. 4, comma 9, la possibilità per il RUP – in qualsiasi momento - di richiedere in forma scritta, tramite l'indirizzo di posta certificata fornito nella domanda di partecipazione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei dati presenti nella domanda di partecipazione e nella documentazione alla stessa allegata, con onere del destinatario di darvi seguito entro 3 giorni dalla data di ricevimento.

Solo in caso di mancato soddisfacimento delle richieste formulate, il RUP avrebbe in ogni caso **potuto** attribuire al soggetto destinatario della richiesta, ove possibile, in base alle informazioni in suo possesso, (i) il punteggio **oggettivamente** attribuibile alle voci cui la richiesta espressamente si riferiva (evidentemente riferita ai **canali della televisione digitale terrestre**), ovvero (ii) punteggio nullo [SOLO] nel caso in cui le informazioni disponibili non avessero consentito di apprezzare in alcun modo dette voci o sottovoci (art. 4, comma 10, del bando).

Nulla di tutto ciò è stato garantito alla domanda della **Intermed srl, relegata, a zero punti, senza alcun soccorso istruttorio (di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4), ad una numerazione inadeguata per la portata e per la storia dell'emittente.**

Risulta essere stata omessa anche l'applicazione del **comma 8 dell'art. 8**, secondo cui *"All'esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale il Ministero valuterà, su apposita richiesta dei soggetti interessati, la possibilità di attribuire la medesima numerazione*

*a più soggetti che abbiano scelto di essere trasportati su reti di II livello diverse, a condizione che non ci sia sovrapposizione territoriale tra queste nell'Area Tecnica".* In altri termini, sarebbe stata possibile anche l'attribuzione, per gli ambiti locali di interesse, di una medesima numerazione a soggetti diversi operanti in aree territoriali distinte.

## II.

### **ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E VIOLAZIONE DELLE CAUSE TASSATIVE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALLA LEX SPECIALIS.**

Sebbene la domanda di partecipazione alla procedura concerneva esplicitamente l'ambito di trasmissione dei servizi media ed audiotelevisivi – per come chiaramente ritraibile dal contenuto della domanda stessa - per mera distrazione, veniva compilato ed inoltrato, in uno alla domanda, anche l'allegato B relativo alla "*Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiovisione*" (ossia canali riservati alle emittenti radiofoniche in simulcast).

Trattavasi, con tutta evidenza, di mero errore di allegazione, emendabile e privo di comminatorie previste dal bando, che giammai poteva creare confusione o incertezze sulle finalità ed interessi dell'istante, legati esclusivamente al comparto televisivo e non radiofonico *in simulcast*, essendo la Intermed srl (*alias* Teleiblea) una solidissima realtà locale, emittente sin dal 1975 senza soluzione di continuità, ben conosciuta dagli Uffici ministeriali.

Nessuna ambiguità, dunque, sul contenuto e finalità della domanda di partecipazione, concernente esclusivamente l'ambito di trasmissione dei servizi media ed audiotelevisivi.

Ebbene, all'esito della graduatoria, la Intermed srl veniva inopinatamente inserita, con "0" (zero) punti, in coda alle numerazioni disponibili con l'assegnazione del n. 178, omettendo incomprensibilmente ogni valutazione in ordine alla domanda di partecipazione ed alle risultanze dei punteggi spettanti.

Non si comprende se l'esclusione dalla graduatoria di assegnazione numerica con l'inserimento della ricorrente in coda ai numeri disponibili, con zero punti, sia stata (i) per mera conseguenza dell'errore di invio dell'allegato B relativo alla "*Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiovisione*" ovvero (ii) per aver inoltrato la domanda di partecipazione a mezzo p.e.c. anziché sulla piattaforma Mise.

Invero, per nessuna di tali due circostanze il bando prevedeva alcuna comminatoria. Al contrario, per i casi di incompletezza ovvero di errore scusabile, veniva espressamente previsto l'obbligo di soccorso istruttorio in capo al RUP, in verità mai avviato.

Orbene, è indubbio che la domanda della Intermed srl è stata tempestivamente inoltrata a sistema entro la data di scadenza e correttamente protocollata.

La presentazione fuori termine delle istanze era l'unica circostanza prevista a pena di esclusione.

In tali occasioni, il formalismo della procedura pubblica deve sempre essere orientato in applicazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e concorrenzialità, atteso

che le comminatorie basate sulla violazione di regole fini a sé stesse non solo eccedono lo scopo di garantire la regolarità del confronto, ma restringono ingiustificatamente gli interessi dei concorrenti con danno allo stesso interesse perseguito (ossia l'attribuzione del giusto posizionamento nella numerazione televisiva).

Il principio cardine è di matrice comunitaria, ed è il seguente: *“prevalenza della sostanza rispetto a quello della forma”*.

**È pacifico che l'invio telematico è andato a buon fine e la stessa Amministrazione ne ha tenuto conto protocollando regolarmente la domanda e dandovi riscontro con la nota prot. 8792 del 7-2-2022, in risposta alla quale, con mail in pari data, la Intermed srl ha fatto chiarezza sul contenuto e sulle finalità della propria domanda.**

Al più, operando diligentemente, l'amministrazione avrebbe potuto e dovuto far presente eventuali anomalie all'istante, la quale avrebbe potuto apportare i dovuti chiarimenti trattandosi di meri errori materiali e non sostanziali.

Invero, la richiesta di rettificare evidenti errori materiali, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere debitamente istruita dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art. 97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici (cfr. TAR Campania - Napoli, Sez. IV, con la sentenza n. 5824 del 19 dicembre 2016).

Infatti, è pacifico il principio secondo cui: *“Nell'ipotesi di discordanza nelle dichiarazioni presentate a corredo della domanda di partecipazione al concorso, tra quelle fatte pervenire tramite compilazione on-line del "form" predisposto nel sito web dell'Amministrazione e quelle contenute nella domanda presentata per iscritto e fatta arrivare per posta, l'Amministrazione, in base al principio di soccorso istruttorio, è tenuta a chiedere o accertare quale dei due dati discordanti dichiarati sia quello vero. Tale regola, applicata al caso della discordanza tra i dati della domanda telematica e quelli della domanda cartacea, deve ritenersi valevole, altresì, per l'ipotesi - riscontrabile nella fattispecie all'esame - della discordanza tra i dati contenuti all'interno di una stessa domanda redatta col modello telematico.* (Accoglie il ricorso) (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 09-02-2017, n. 144).

### III.

#### **ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA E DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

La ricorrente, in onda dal 1975, è stata relegata, con zero punti, in coda alle numerazioni disponibili assegnandole il n. 178.

L'attribuzione del punteggio era relativa a criteri sostanziali di storicità e radicamento rispetto ai quali la ricorrente avrebbe potuto vantare il massimo attribuibile (secondo i criteri di calcolo dell'allegato “A” al bando), e segnatamente: (i) storicità del marchio (punti 10), (ii) autoproduzione e radicamento (punti 10), (iii) numero di giornalisti (punti 105), per un totale di 125 punti assegnabili con la conseguente attribuzione del relativo LCN.

La ricorrente, invece, è stata relegata, con zero punti, in coda alle numerazioni disponibili assegnandole il n. 178, l'ultimo disponibile.

La soluzione adottata appare straordinariamente ingiusta quanto sproporzionata.

Orbene, l'applicazione del principio di proporzionalità (Regolamento UE n. 640/2014) deve condurre alla soluzione, idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi valutati, in misura giusta rispetto all'eventuale errore accertato. In altri termini, **l'errore di allegazione di un modulo superfluo ovvero la presa in carico mediante uno strumento diverso da quello prescritto non possono comportare l'assegnazione di un LCN immeritato.**

Appare quindi eccessiva ed ingiusta la soluzione, nella specie adottata, dell'assegnazione di zero punti e la correlata assegnazione del CANALE 178 in capo ad Intermed srl, soggetto dal curriculum storico e dotato di tutti i requisiti.

L'azione dell'Amministrazione deve essere articolata sui parametri dell'idoneità dei suoi provvedimenti, da dispiegare al raggiungimento dello scopo prefissato (Cons. Stato Sez. V, 23-12-2016, n. 5443): col corollario che le situazioni sottoposte non devono venire sacrificate al di là di ciò che è strettamente necessario (T.A.R. Lombardia, Brescia, 355/2002), cosa che invece è avvenuta nel caso di specie.

#### IV.

#### **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE IN FASE DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La ricorrente ha appreso dell'esclusione dalla graduatoria delle numerazioni attribuibili (sulla base dei punteggi spettanti) solo con la pubblicazione della graduatoria definitiva, omessa ogni garanzia partecipativa.

Invero, ove invitata a presentare le proprie osservazioni ex art. 10 bis della l. 241/1990, oltre che ai sensi dell'art. 4, co. 9, del bando, la ricorrente avrebbe potuto esibire la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

L'art. 10-bis della L. n. 241/1990 si applica a tutti i procedimenti a iniziativa di parte, salve esclusioni espresse, al fine di consentire l'instaurazione di un contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo, con la conseguenza che è illegittimo il provvedimento che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e che non abbia garantito un'effettiva e piena partecipazione dell'interessato al procedimento, con conseguente vizio per il provvedimento finale.

In altri termini, l'esclusione non preceduta dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990 - norma applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte - è illegittima allorquando risulti, come nella specie, che tale comunicazione avrebbe consentito all'interessata di comprovare la propria situazione e di introdurre nel procedimento elementi astrattamente utili alla determinazione conclusiva (cfr T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 31/10/2019, n. 5185).

#### V.

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/1990.  
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE.**

Il provvedimento impugnato, abnorme rispetto alle circostanze di fatto riportate, si presenta del tutto immotivato.

Non si comprende infatti se l'attribuzione di zero punti sia stata (i) una mera conseguenza dell'errore di invio dell'allegato B relativo alla "Richiesta di numerazione LCN riservata alla radiotelevisione" ovvero (ii) per aver inoltrato la domanda di partecipazione a mezzo p.e.c. anziché sulla piattaforma Mise.

Ad oggi la ricorrente può solo fare delle ipotesi. Nulla è ritraibile dai provvedimenti impugnati.

Invero, ai sensi dell'art. 3, l. n. 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"): «*Ogni provvedimento amministrativo [...] deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*».

L'obbligo della motivazione è funzionale a mettere in evidenza tutte le circostanze del caso concreto ed evitare l'impiego di clausole di stile; serve inoltre a garantire il diritto alla difesa dell'interessato.

Ove ciò venga omissis ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti lungi dal potersi applicare, nel caso di specie, l'art 21 octies della l. 241/1990.

**DOMANDA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni iuris* e dal *periculum in mora*.

In particolare, in merito alla fondatezza del ricorso ci si riporta a quanto sopra affermato. In ordine, invece, alla sussistenza del grave ed irreparabile danno si evidenzia quanto segue.

L'esilio della ricorrente all'ultima numerazione disponibile sta causando la perdita di ogni contatto con i propri telespettatori con ogni conseguente perdita degli indici di ascolto che si è riverberato inevitabilmente sugli accordi commerciali in essere, risultando impensabile allo stato sottoscrivere di nuovi.

La mancata percezione di tali incassi in correlazione agli importi straordinariamente alti del corrispettivo annuo di trasmissione (circa € 33.000 annui nel caso specifico), sta causando il collasso economico dell'emittente quale conseguenza esclusiva del trattamento ricevuto.

Nelle more di una decisione che pervenga all'esito del merito non consentirebbe la sopravvivenza dell'emittente televisiva. Non si discute, quindi, di danni altrimenti risarcibili, ma di un danno gravissimo ed irreparabile dovuto alla decozione economica in cui verserebbe la ricorrente ove si perpetrasse nell'assegnazione anzidetta.

Per l'esposto,

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE**

- in via cautelare, sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando all'Amministrazione resistente, l'assegnazione del numero LCN spettante, anche ai sensi dell'art. 8, co. 8 del bando,

ovvero adottare qualsiasi ulteriore pronuncia propulsiva o di remand che possa adeguatamente tutelare, in via interinale, gli interessi della ricorrente;

- in via istruttoria, ordinare l'attivazione soccorso istruttorio, illegittimamente omesso, di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4 del bando, siccome attivabile senza alcuna preclusione temporale anche all'esito della procedura, indi procedere alla rettifica dell'assegnazione di una numerazione a due cifre, fra quelle ancora disponibili (ex art. 8, commi 4 e 5), coerente con il punteggio oggettivamente spettante alla Intermed srl;
- sempre in via istruttoria, ai fini che interessano, ordinare l'accesso agli atti e l'esibizione dell'elenco delle numerazioni ancora disponibili ex art. 8, comma 4, del bando;
- in via alternativa, ordinate le attività di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 4 del bando, ad assegnare una numerazione fra quelle richieste in domanda (nn. 66-77-88), ovvero il n. 110 (LCN storico dell'emittente) anche in applicazione del **comma 8 dell'art. 8**, secondo cui *“All'esito delle procedure di attribuzione delle numerazioni destinate ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale il Ministero valuterà, su apposita richiesta dei soggetti interessati, la possibilità di attribuire la medesima numerazione a più soggetti che abbiano scelto di essere trasportati su reti di II livello diverse, a condizione che non ci sia sovrapposizione territoriale tra queste nell'Area Tecnica”*, di cui si è già fatta espressa richiesta.
- nel merito, annullare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali.  
Emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi.  
L'importo del contributo unificato dovuto è di Euro 650,00.

**ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA E 52, SECONDO  
COMMA DEL CPA.**

L'elevato numero di potenziali controinteressati, e precisamente i soggetti inseriti in posizione superiore, i quali verrebbero scavalcati dalla ricorrente, determina la necessità di avanzare istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente o nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Ragusa, 8-7-2022

Avv. Salvatore Molè>>

**PER I SUPERIORI MOTIVI SI CHIEDE**

Che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, previa concessione di idonea misura cautelare ovvero definendo con sollecitudine il merito del giudizio ex art. 55, co. 10, c.p.a., accogliere il ricorso, e per l'effetto annullare gli atti impugnati.

Emettere ogni coerente statuizione, anche su spese e compensi.

AVV. SALVATORE MOLÈ  
SALVATORE.MOLE@AVVRAGUSA.LEGALMAIL.IT

Il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Ragusa-Roma, 6-10-2022

Avv. Salvatore Molè